



ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO MILLEPIEDI ODV

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di maggio, in località Giovecca nel Comune di Lugo (Ra), in Via Giovecca n. 7, i signori:

- BALDASSARRI CHRISTIAN nato a Faenza (Ra) il 28/02/76 e residente a Lugo in via Delle Ripe n. 23, Cod. Fisc. BLDCRS76B28D458W;
- BERARDI JESSICA nata a Lugo (Ra) il 27/04/82 e residente a Lugo (Ra) in via Pigno n. 13, Cod. Fisc. BLDCRS76B28D458W;
- CAMANZI ANDREA nato a Lugo (Ra) l'11/12/74 e residente a Lugo (Ra) in via Provinciale Bagnara n. 49, Cod. Fisc. CMNND74T11E730F;
- GRAZIANI SONIA nata a Lugo (Ra) il 18/07/87 e residente a Lugo (Ra) in via Provinciale Bagnara n. 18/1, Cod. Fisc. GRZSNO87L58E730E;
- LEGA GABRIELE nato a Lugo (Ra) il 10/10/75 e residente a Lugo (Ra) in via Giovecca n. 7, Cod. Fisc. LGEGRL75R10E730X;
- MAZZOLANI ALBERTO, nato a Lugo (Ra) il 09/07/79 e residente a Lugo (Ra) in via Provinciale Bagnara n. 18/1, Cod. Fisc. MZZLRT79L09E730Y;
- TAROZZI LAURA nata a Lugo il 19/01/84 e residente a Lugo (Ra) via Don Antonio Galassini n. 11, Cod. Fisc. TRZLRA84A59E730S;

DICHIARANO

di voler costituire ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, e con il presente atto costituiscono una Associazione, in particolare una Organizzazione di Volontariato senza fini di lucro denominata: MILLEPIEDI ODV.

L'Associazione avrà sede in Lugo, località Giovecca, Via Giovecca n. 7, con lo scopo, la struttura e la durata di cui allo statuto che si compone di n. 16 articoli e che si allega al presente atto per formarne parte integrante.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I presenti convengono che il primo Comitato Direttivo debba essere composto da n° 3 membri e concorrono che siano chiamati a farne parte i signori:

- 1) Lega Gabriele, presidente;
- 2) Graziani Sonia, vicepresidente;
- 3) Camanzi Andrea, segretario.

I quali rimarranno in carica circa per il primo anno di attività dell'associazione, fino alla prima assemblea elettiva da tenersi nel mese di aprile 2026.

Firmato:

Baldassarri Christian

Baldassarri Christian

Lega Gabriele

Lega Gabriele

Berardi Jessica

Berardi Jessica

Mazzolani Alberto

Mazzolani Alberto

Camanzi Andrea

Camanzi Andrea

Tarozzi Laura

Tarozzi Laura

Graziani Sonia

Graziani Sonia

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI RAVENNA
SPORTELLLO DI LUGO

Registrato il **24 GIU. 2025** N. **872**
Serie **3** per Euro **600,00**



Il Responsabile dello Sportello
dr. Giovanni D'Alessandro

* firma su delega del Direttore Provinciale

[Signature]

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato Millepiedi ODV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, un'Associazione nonché Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **Millepiedi ODV**, con sede legale nel Comune di Lugo (Ra), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, e specificamente:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 Codice del Terzo settore.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione nasce per dare continuità ad una prassi di relazione e amicizia tra persone e famiglie residenti od originarie della località di Villa San Martino nel Comune di Lugo (Ra), da svariati anni legati tra loro da rapporti di amicizia e buon vicinato, e dall'impegno in comune per la valorizzazione della località, la cura di relazioni di amicizia e solidarietà tra le persone che trova un momento centrale nell'organizzazione di una festa di paese che da ora in avanti i volontari partecipanti all'iniziativa intendono gestire uniti da un rapporto associativo formale atto a migliorarne l'organizzazione rendendone meglio perseguibili gli obiettivi.

L'associazione si propone quindi di:

- a) contribuire alla crescita culturale e sociale della località di Villa San Martino;
- b) costituire un ambito di aggregazione tra gli abitanti della frazione e punto di riferimento cittadino per la relazione d'aiuto, la solidarietà alle persone in difficoltà, la rilevazione di problematiche comuni da risolvere o segnalare alle istituzioni locali;
- c) promuovere iniziative ricreative e culturali rivolte a tutta la cittadinanza, anche al fine di valorizzare la località e mantenere vive le tradizioni locali.



- 
- d) affermare come valore collettivo l'impegno costante del singolo, aiutato dagli altri, verso il pieno sviluppo del proprio talento, a tutto vantaggio di sé stesso, del gruppo e della collettività in cui vive.

Nel perseguimento degli obiettivi di cui sopra, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) iniziative culturali, ricreative o ludiche con finalità aggregative nello spirito delle tradizionali feste di paese;
- 2) iniziative culturali, ricreative o ludiche che aggregino in modo sano e formativo gruppi di giovani di ogni età, creando relazioni positive tra loro;
- 3) organizzazione e promozione di studi, conferenze, dibattiti, rassegne in ogni ambito che abbia a che fare con il paese di Villa San Martino e quanto appartenga alla sua storia ed alle tradizioni locali;
- 4) pubblicazione di documenti, ricerche, cataloghi, atti di convegni, siti internet e quanto di altro favorisca la promozione delle iniziative ed il perseguimento degli scopi sociali;
- 5) ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate con possibilità di compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. Tali attività sono individuate e disciplinate dall'Organo di amministrazione.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere destinati alla realizzazione delle attività istituzionali ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro quattro mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e s'impegnano a rispettarne lo statuto. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere associati solo persone fisiche. Il numero degli aderenti è illimitato.



Lo *status* di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione degli associati

L'ammissione ad associato, deliberata dall'Organo di amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta in cui l'interessato tra le altre cose s'impegna ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato l'eventuale quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa, se deliberata dall'Organo di amministrazione, trascorsi quattro mesi dal sollecito;
- per esclusione cagionata da comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di amministrazione ne prende atto alla prima riunione utile.



Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di amministrazione sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso in cui il soggetto sia di minore età, il relativo diritto di voto si esercita attraverso la responsabilità genitoriale;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente a cui il medesimo deve dare seguito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

I soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa, se deliberata dall'Organo di amministrazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutarî secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.



I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie ed infortuni occorsi nello svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Le caratteristiche di tali polizze rispondono ai requisiti di cui al D. Lgs. 117/2017 e relative norme attuative.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (organo facoltativo).
- il Revisore legale dei conti (organo facoltativo);

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di amministrazione.

Nelle assemblee ha diritto al voto chi è socio da almeno tre mesi ed è in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, nel caso sia deliberata dall'Organo di amministrazione. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea può prevedere anche interventi dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato



per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina i componenti dell'Organo di amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità dell'eventuale quota associativa annuale;
- se attivato, elegge i membri o il membro dell'Organo di controllo ed è titolare della relativa azione di revoca;
- se attivato, elegge il Revisore legale dei conti ed è titolare della relativa azione di revoca;
- approva i regolamenti interni dell'Associazione, su proposta dell'Organo di amministrazione;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o su proposta dell'Organo di amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non votano.

Art. 10 – L'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da tre membri, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo di amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Organo di amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo. Se il primo dei non eletti non c'è o non



accetta, all'integrazione dell'Organo di amministrazione provvede l'Assemblea ordinaria alla prima occasione utile. Anche in questo caso il nuovo amministratore eletto resta in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di amministrazione decada, la consiliatura s'intende conclusa e l'Assemblea deve provvedere senza indugio a nuove nomine.

L'Organo di amministrazione:

- nomina al suo interno il Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera eventuali regolamenti interni dell'Organo di amministrazione;
- predispone eventuali regolamenti interni dell'Associazione, da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i componenti.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail o altro mezzo di comunicazione scritta, almeno otto giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza unanime dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.



In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni l'Organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - L'Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni o quando l'Assemblea ravvisi l'opportunità di attivare tale organo.

L'Organo di controllo, anche monocratico, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che i documenti di bilancio siano stati redatti in conformità alle norme di legge. Gli stessi documenti danno atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Il Revisore legale dei conti

Il Revisore legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni o quando l'Assemblea ravvisi l'opportunità di attivare tale organo. La funzione può essere svolta anche da una società di revisione legale.

Se nominato, il Revisore legale dei conti ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Resta in carica per la durata dell'Organo di amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza



del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione ed alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

